

N. 5339/11

R.G. notizie di reato

N. 311/12 Reg. Sent.

N. 3152/11

R.G. G.I.P.

Data del Deposito _____

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione al SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Licinia PETRELLA

all'udienza in camera di consiglio del 17/04/2012 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del **dispositivo**, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____ nato a _____ (MI) il _____, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;

libero – presente

Difeso/i da

Avv. _____
0399712064, fax 039329092;

_____ (MI), telefono

IMPUTATO

a) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 73 DPR 309/90 c.p. per avere illecitamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

1. detenuto a fine di spaccio complessivi gr. 113,8 circa di sostanza stupefacente tipo marijuana;

2. detenuto a fine di spaccio, presso la propria abitazione, gr. 20,4 circa di sostanza stupefacente tipo marijuana;

In Monza ed Agrate Brianza il 4.5.2011

3. ceduto a terzi non identificati analoga sostanza, verso controvalore non inferiore ad € 700,00

Acc. in Monza il 4.5.2011

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: Assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.

Il Difensore: Si associa e chiede restituzione denaro in sequestro

MOTIVAZIONE

A seguito di rituale richiesta di rinvio a giudizio in data 12/12/2011 veniva fissata udienza per il 14 febbraio 2012, udienza nel corso della quale l'imputato chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato.

Il Giudice ammetteva la richiesta e si procedeva quindi ex artt. 438 e segg. c.p.p..

Le parti presentavano le conclusioni sopra trascritte ed all'esito veniva pronunciata la presente sentenza con redazione riservata dei motivi da depositare nel termine ordinario.

Nel pomeriggio del 5 maggio 2011, personale appartenente Questura di Milano procedeva al controllo di una vettura Volkswagen Golf ferma nella via Poliziano di Monza, a bordo della quale, seduto sul lato passeggero, vi era l'odierno imputato.

Nei pressi dell'auto vi erano due giovani identificati per

e

Nella tasca laterale della portiera veniva rinvenuta una busta in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana mentre a terra, ad un metro da

veniva rinvenuto l'importo di euro 700,00 del quale nessuno inizialmente rivendicava la proprietà.

veniva trovato in possesso di euro 400,00 in contanti che asseriva aver vinto giocando a videopoker.

L'auto Volkswagen Golf aveva la chiavi inserite nel cruscotto e risultava intestata a tale con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

2

I protagonisti della vicenda venivano sentiti dagli operanti e dichiaravano:

- di essersi fatto prestare l'auto da per recarsi ad acquistare stupefacente in compagnia di da un soggetto che stesso gli avrebbe fatto conoscere.
Giunto sul posto gli aveva presentato che gli aveva mostrato lo stupefacente poi rinvenuto e sequestrato.
- di aver casualmente incontrato sotto casa sua il suo conoscente che era in compagnia di il quale, alla vista degli operanti, aveva gettato a terra il denaro rinvenuto;
- di aver accompagnato i ad incontrare su indicazione di e di essere poi sceso dall'auto mentre i due parlavano prima dell'intervento degli operanti;
- di aver prestato la sua auto a e senza sapere dove gli stessi dovessero recarsi.

La successiva perquisizione presso l'abitazione di consentiva di rinvenire in un armadio gr. 20,4 di stupefacente del tipo marijuana nonché un bilancino di precisione (a dire degli operanti "intriso" di sostanza stupefacente) ed accessori per consumare e macinare la sostanza.

veniva arrestato e, nel corso dell'udienza di convalida, dichiarava che la sostanza rinvenuta in suo possesso era per uso personale e che egli si era recato ad incontrare (che lui non conosceva in precedenza) su indicazione di e al fine di

15

acquistarne un quantitativo superiore al solito per risparmiare ed avere un prezzo più conveniente.

Una volta arrivato sul posto aveva ricevuto lo stupefacente da ma era immediatamente intervenuta la Polizia ed egli, preso dal panico, aveva gettato a terra l'importo in contanti che aveva portato con sé per pagare lo stupefacente.

Dichiarava altresì di non aver neppure fatto in tempo a richiedere il prezzo dello stupefacente al venditore poiché erano intervenuti subito gli operanti.

Il Gip procedente, dopo aver convalidato l'arresto, non accoglieva la richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero argomentando che il rinvenimento di un bilancino nell'abitazione non era elemento idoneo da solo a far affermare la destinazione allo spaccio dello stupefacente acquistato da

Il Pubblico Ministero effettuava nuovo interrogatorio di che confermava le precedenti dichiarazioni affermando che egli era intenzionato ad acquistare stupefacente poiché quello che aveva a casa era di qualità scadente ed in agosto non era facile reperire stupefacente.

Riferiva di non essere in grado di riconoscere con certezza quale il soggetto che gli aveva consegnato lo stupefacente ma che si trattava comunque di soggetto che ad assomigliava.

Nel corso dell'interrogatorio l'imputato produceva altresì dichiarazione del padre attestante che il figlio aveva lecitamente guadagnato l'importo di euro 700,00 mediante regali ricevuti dai parenti e quale corrispettivo di piccoli lavori di riparazione di motocicli fatti in favore di amici.

Questa ultima circostanza trovava conferma nell'attività di investigazione difensiva relativa alle informazioni acquisite da conoscenti dell'imputato che hanno dichiarato di avere affidato nel 2011 lavori di riparazioni di motocicli all'imputato pagando importi compresi tra i cinquanta ed i trecento euro.

3

Ritiene il giudicante che le risultanze istruttorie non consentano di ritenere provata la finalità di cessione a terzi della sostanza detenuta dal con conseguente accoglimento della richiesta assolutoria avanzata dalle parti.

E' infatti evidente che il mero superamento della soglia presuntivamente e per legge indicativa dell'uso personale non è di per sé elemento sufficiente per affermare la destinazione a terzi del quantitativo di sostanza detenuto in eccedenza rispetto a detta soglia.

E' noto che la normativa in materia di stupefacenti (in particolare all'art. 73 D.P.R. n. 309/90) non prevede alcuna forma di presunzione assoluta di spaccio limitandosi ad indicare elementi sintomatici della finalità di spaccio, elementi che il giudice è tenuto a valutare congiuntamente.

Orbene, nel caso in esame, è evidente che il dato ponderale non appare particolarmente significativo né di per sé né in relazione alle dosi in astratto ricavabili.

Il quantitativo appare compatibile con le disponibilità economiche dell'imputato il quale ha dimostrato la legittima provenienza dell'importo destinato al pagamento dello stupefacente.

E' noto, del resto, che la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa.

Non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso bensì all'accusa dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta.

Ep

112

Il mero rinvenimento di un bilancino (che si assume intriso di stupefacente, pur trattandosi di sostanza stupefacente secca) unitamente a strumenti utilizzati per il consumo (e non per il confezionamento) nell'abitazione dell'imputato non sono elementi univocamente idonei a fondare l'accusa.

Il vaglio delle risultanze istruttorie non consente, per le ragioni ora esposte, di concludere in modo univoco per la sussistenza di finalità di spaccio della detenzione di stupefacente accertata a carico di , peraltro soggetto totalmente incensurato del quale non sono stati accertati contatti con potenziali clienti.

A ciò consegue sentenza assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p.

P.Q.M.

Applicati gli artt. 438 e segg. c.p.p., 530 cpv. c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Dispone la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.
Motivazione riservata nel termine ordinario.

Monza, il 17/04/2012

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Licinia PETRELLA

4

Depositata in cancelleria il

2/4.04.12

Il Cancelliere